

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2287 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2021

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 4 dicembre 2020, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 21 ottobre 2020 da sei produttori dell'Unione («i denuncianti») che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») ⁽³⁾ di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 30 novembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
- (4) Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («l'inchiesta antidumping distinta») ⁽⁴⁾. Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping distinta, *mutatis mutandis*, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

1.1.1. Osservazioni in merito all'apertura

- (5) Il governo della RPC ha sostenuto, prima e dopo l'apertura, che l'inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l'esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 419 del 4.12.2020, pag. 32.

⁽³⁾ Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

⁽⁴⁾ GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1.

